

Atto TOAVPW

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Emissioni in Atmosfera: Autoriz.Generale

N. Reg. Decr. 375/2011 Data 1/07/2011

N. Protocollo 69339/2011


Oggetto: Autorizzazione di carattere generale per le
emissioni in atmosfera di impianti ed attività
di cui all'art.272 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, dove
l'art.272, comma 2, prevede che per specifiche categorie di
stabilimenti, individuate in relazione al tipo ed alle
modalità di produzione, l'autorità competente possa
adottare apposite autorizzazioni di carattere generale
relative a ciascuna singola categoria;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende regolare la
procedura per l'autorizzazione di carattere generale di
alcune tipologie di attività, citate negli Allegati A e B
al presente decreto;

DATO ATTO che gli stabilimenti che si avvalgono della
presente autorizzazione generale, secondo i criteri



applicativi degli allegati tecnici, e che si impegnano a rispettare le prescrizioni indicate, sono autorizzati in via generale ai sensi dell'art.272, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152;

VISTE la Legge Regionale n.33/1985 e successive integrazioni e modificazioni e la Legge Regionale n.3/2000;

VISTI il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 ed il Regolamento Provinciale d'Organizzazione;


DECRETA

ART.1 - Possono avvalersi della presente autorizzazione generale i gestori di stabilimenti che svolgono una o più attività citate negli Allegati A e B al presente decreto.

ART.2 - La presente autorizzazione di carattere generale non si applica:

a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella parte II dell'Allegato I alla Parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152;

b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n.52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di composti organici volatili, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49,



R60, R61;


c) nel caso in cui si utilizzano le sostanze contenenti composti organici clorurati di cui alla Legge 28 dicembre 1993 n.549;

d) se nello stesso stabilimento si trovano impianti o attività di cui agli Allegati A e B al presente provvedimento che superano le soglie di produzione e consumo previste dai medesimi allegati (le soglie si riferiscono all'insieme delle attività esercitate, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali);

e) qualora impianti ed attività di cui agli Allegati A e B siano inclusi all'interno di stabilimenti dove si svolgono attività non in deroga, autorizzate o da autorizzare in via ordinaria;

f) se si effettuano attività di recupero rifiuti per la produzione di energia, in regime di comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;

g) qualora vengano effettuate nello stesso stabilimento, mediante uno o più impianti, macchinari, sistemi non fissi od operazioni manuali, una o più attività individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, le quali superano le soglie di solvente ivi stabilite.




ART.3 - Il gestore di uno stabilimento nuovo o da trasferirsi (art.269 comma 2 Decreto Legislativo n.152/2006) ed il gestore di uno stabilimento già autorizzato che intendono effettuare modifiche agli impianti o all'attività (art.269 comma 8 Decreto Legislativo n.152/2006) possono presentare a questa Amministrazione domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, utilizzando il modello di domanda predisposto in allegato al presente decreto (Allegato C), nel rispetto di quanto prescritto negli specifici allegati tecnici (Allegati A e B).

La domanda di adesione deve essere presentata debitamente compilata in ogni sua parte e completa degli allegati richiesti. Il modulo di domanda è pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso al seguente indirizzo: www.provincia.treviso.it - Servizio Ecologia ed Ambiente - Area Tutela della Qualità dell'Aria - Energia - documentazione.

Art.4 - Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore siano collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di adesione all'autorizzazione generale.

ART.5 - Copia della domanda va presentata al Comune sede dello stabilimento, al fine di consentire allo stesso di




esperire eventuali verifiche e/o valutazioni per gli aspetti di competenza in materia urbanistica ed edilizia.

Art.6 - Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, in assenza di esplicito e motivato provvedimento di diniego da parte di questa Amministrazione, il gestore dello stabilimento deve ritenersi autorizzato.

ART.7 - Il gestore di uno stabilimento di cui al precedente ART.3 deve trasmettere alla Provincia, entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, le misure analitiche di avvio impianto e/o attività e le misure analitiche delle emissioni generate dagli impianti di combustione e termici civili soggetti ad autorizzazione.

Art.8 - Le misure analitiche alle emissioni per la fase di avvio dell'impianto e/o attività devono contenere i dati relativi ad almeno una serie di misure effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

Art.9 - Il gestore di uno stabilimento esistente alla data del 1° luglio 1988 che opera in assenza di esplicita autorizzazione (ex art.12 DPR n.203/88) ed il gestore di uno stabilimento già autorizzato in via nominale o in via generale possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale presentando domanda di adesione, utilizzando il



modello di domanda predisposto in allegato al presente decreto (Allegato C), nel rispetto di quanto prescritto negli specifici allegati tecnici (Allegato A e B).


La domanda di adesione dovrà essere presentata debitamente compilata in ogni sua parte e completa degli allegati richiesti. Il modulo di domanda è pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso al seguente indirizzo: www.provincia.treviso.it - Servizio Ecologia ed Ambiente - Area Tutela della Qualità dell'Aria - Energia - documentazione.

Copia della domanda va presentata al Comune sede dell'impianto o dell'attività.

Art.10 - Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione, in assenza di esplicito e motivato provvedimento di diniego da parte di questa Amministrazione, il gestore dello stabilimento deve ritenersi autorizzato e l'eventuale autorizzazione precedente revocata.

Art.11 - Le informazioni richieste sui consumi di materie prime ed ausiliarie utilizzate e sulla operatività degli impianti relativi alle attività descritte negli Allegati tecnici A e B devono essere inoltrate con cadenza biennale dalla data di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale.

Art.12 - Per le attività di verniciatura, laccatura,




doratura di mobili ed altri oggetti in legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 50 kg/g, e con consumo massimo teorico di solvente (inclusi i solventi utilizzati per la pulizia/lavaggio) non superiore a 15 tonnellate/anno, sono prescritti l'effettuazione e l'inoltro a questa Amministrazione di una serie di misure analitiche periodiche, con cadenza biennale dalla data di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale.

Art.13 - In Allegato D al presente decreto vengono riportate le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione delle analisi, i metodi per la determinazione dei principali inquinanti in flussi gassosi convogliati, le misure necessarie a garantire l'accessibilità ai punti di campionamento e misura, l'idoneità degli impianti di trattamento delle emissioni e la loro gestione; mentre in Allegato E vengono riportate le definizioni rappresentate dalla norma.

Art.14 - Deve essere comunicata a questa Provincia ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dello stabilimento intenda realizzare.

Nel caso in cui l'Amministrazione non si esprima entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione



della modifica.


E' fatto salvo il potere dell'Amministrazione di provvedere successivamente.

ART.15 - La presente autorizzazione generale viene accordata mantenendo comunque salvi i provvedimenti di competenza di altri Enti e gli eventuali diritti di terzi.

ART.16 - La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa ambientale.

ART.17 - Viene fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di negare, con esplicito e motivato provvedimento, l'adesione all'autorizzazione generale qualora non siano rispettati i requisiti richiesti, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, nelle situazioni di incompatibilità ambientale evidenziate dal Comune dove ha sede lo stabilimento o segnalate da altri Enti.

ART.18 - Viene fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di richiedere tutta la documentazione integrativa che si dovesse rendere necessaria, compresa l'effettuazione di analisi alle emissioni, fissando un termine per l'esecuzione e per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di



accesso).

Il gestore deve conservare presso la sede dove è localizzato lo stabilimento, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa a questa Amministrazione per aderire alla presente autorizzazione, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.


Art.19 - Il presente decreto ha carattere di rinnovo dell'autorizzazione generale n.526/2005 del 20 maggio 2005.

L'esercizio degli stabilimenti per i soggetti che si sono avvalsi di tale autorizzazione può essere continuato se il gestore autorizzato, entro 6 mesi dalla data della presente autorizzazione di carattere generale, presenta una domanda di adesione corredata dai documenti richiesti, ed in assenza di esplicito provvedimento di diniego da parte di questa Amministrazione.

Art.20 - In caso di mancata presentazione della domanda di adesione e degli allegati richiesti entro il termine previsto, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

ART.21 - La presente autorizzazione ha validità 10 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art.272 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152.

Art.22 - Dalla data di entrata in vigore della presente autorizzazione di carattere generale sono precluse nuove



adesioni all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera n.297/2009 del 21 maggio 2009.

I soggetti che vi hanno aderito possono continuare l'esercizio degli impianti e delle attività fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione (21 maggio 2019).

Art.23 - Almeno 45 giorni prima della scadenza di cui al precedente articolo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.


In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Art.24 - Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.


ART.25 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua entrata in vigore.

ART.26 - La presente autorizzazione generale viene pubblicata all'Albo e nel sito internet di questa Amministrazione.

Art.27 - La presente autorizzazione generale viene



trasmessa alla Regione del Veneto, ai Comuni della
Provincia di Treviso, al Dipartimento Provinciale di
Treviso - A.R.P.A.V., alle Aziende Sanitarie Locali ed al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

 Dott. Simone Busoni


Punto f

Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g

Fasi tipiche di lavorazione

- carteggiatura e/o spolvero del manufatto
- sbiancatura con idrossido di sodio
- applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata prodotti vernicianti
- applicazione prodotti vernicianti a velo ed a rullo
- applicazione prodotti vernicianti per immersione o con sistema flow coating
- appassimento e/o essiccazione dei manufatti verniciati
- pulizia/lavaggio delle attrezzature e degli impianti con solventi.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di carteggiatura e/o spolvero aspirate ed emesse in atmosfera devono essere trattate mediante opportuni sistemi di depolverazione a secco.

Le operazioni di sbiancatura, applicazione prodotti vernicianti ed essiccazione/appassimento manufatti verniciati, devono essere svolte all'interno di idonei impianti tecnologici quali cabine e tunnel, dotati di adeguati sistemi di captazione e depolverazione (a secco od a umido) delle emissioni.

Valori limite di emissione

Fasi operative		Parametro	Valori limite di emissione
sbiancatura	Applicazione prodotti	Sostanze di natura basica (esprese come NaOH)	5 mg/m ³ con una soglia di rilevanza ≥ 50 g/h
carteggiatura e/o spolvero		Polveri	10 mg/m ³
verniciatura a spruzzo manuale e/o automatizzata	Applicazione prodotti	polveri (particelle di vernice)	3 mg/m ³
		composti organici volatili	Tabella D allegato I, parte II, alla parte quinta del D.Lgs.n.152/2006
	essiccazione	composti organici volatili	50 mgC/m ³ espresso come carbonio organico totale

Valori limite di emissione

Fasi operative		Parametro	Valori limite di emissione
verniciatura per immersione o con sistema flow coating	Applicazione prodotti	composti organici volatili	Tabella D allegato I, parte II, alla parte quinta del D.Lgs.n.152/2006
	essiccazione	composti organici volatili	50 mgC/m ³ espresso come carbonio organico totale
verniciatura piana in linea	Carteggiatura e spolvero	Polveri	10 mg/m ³
	Applicazione prodotti ed appassimento	composti organici volatili	40 g/m ² espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata
	essiccazione	composti organici volatili	50 mgC/m ³ espresso come carbonio organico totale

Prescrizioni specifiche

a) nella tabella sotto riportata indicare i consumi di materie prime ed ausiliarie, compresi i diluenti ed i solventi di pulizia/lavaggio attrezzature ed impianti.

Periodo di riferimento (12 mesi) : dal al

Tipologia prodotto	Quantità annua in kg	composti organici volatili % peso	quantità annua di composti organici volatili (kg/a)

b) Specificare l'operatività degli impianti (giorni/anno).

Punto g

Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

Fasi tipiche di lavorazione

- carteggiatura e/o spolvero del manufatto
- applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata dei prodotti vernicianti
- applicazione a rullo, a velo, per immersione, od altre operazioni assimilabili di applicazione dei prodotti vernicianti
- appassimento/essiccazione manufatti verniciati
- pulizia/lavaggio delle attrezzature e degli impianti con solventi.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di carteggiatura e/o spolvero aspirate ed emesse in atmosfera devono essere trattate mediante opportuni sistemi di depolverazione a secco.

Le operazioni di applicazione prodotti vernicianti ed essiccazione/appassimento manufatti verniciati devono essere svolte all'interno di idonei impianti tecnologici quali cabine e tunnel, dotati di adeguati sistemi di captazione e depolverazione (a secco od a umido) delle emissioni.

Valori limite di emissione

Operazioni di applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata dei prodotti vernicianti

- Parametro: polveri (particelle di vernici)
Valore limite di emissione: 3 mg/m³
- Parametro: composti organici volatili
Valori limite di emissione : quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in Tabella D dell'allegato I, parte II, alla parte V del D.Lgs.n.152/2006.

Operazioni di applicazione a rullo, a velo, per immersione, od altre operazioni assimilabili di applicazione prodotti vernicianti

- Parametro: composti organici volatili
Valori limite di emissione : quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in Tabella D dell'allegato I, parte II, alla parte V del D.Lgs.n.152/2006.

Operazioni di pulizia delle apparecchiature

- Parametro: composti organici volatili
Valori limite di emissione : quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in Tabella D dell'allegato I, parte II, alla parte V del D.Lgs.n.152/2006.

Operazioni di carteggiatura e/o spolvero manufatti

- Parametro: polveri di verniciatura
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Operazioni di appassimento/essiccazione

- Parametro: composti organici volatili
Valore limite di emissione: 50 mgC/m³ (espresso come carbonio organico totale).

Prescrizioni specifiche

a) nella tabella sotto riportata indicare i consumi di materie prime ed ausiliarie, compresi i diluenti ed i solventi di pulizia/lavaggio attrezzature ed impianti.

Periodo di riferimento (12 mesi) : dal al

Tipologia prodotto	Quantità annua in kg	composti organici volatili % peso	quantità annua di composti organici volatili (kg/a)

b) Specificare l'operatività degli impianti (giorni/anno).

Punto 3

Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 50 kg/g, e con consumo massimo teorico di solvente (inclusi i solventi utilizzati per la pulizia/lavaggio) non superiore a 15 tonnellate/anno

Fasi tipiche di lavorazione

- carteggiatura e/o spolvero del manufatto
- sbiancatura con idrossido di sodio
- applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata prodotti vernicianti
- applicazione prodotti vernicianti a velo ed a rullo
- applicazione prodotti vernicianti per immersione o con sistema flow coating
- appassimento e/o essiccazione dei manufatti verniciati
- pulizia/lavaggio delle attrezzature e degli impianti con solventi.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di carteggiatura e/o spolvero aspirate ed emesse in atmosfera devono essere trattate mediante opportuni sistemi di depolverazione a secco.

Le operazioni di sbiancatura, applicazione prodotti vernicianti ed essiccazione/appassimento manufatti verniciati devono essere svolte all'interno di idonei impianti tecnologici quali cabine e tunnel, dotati di adeguati sistemi di captazione e depolverazione (a secco od a umido) delle emissioni.

Valori limite di emissione

Fasi operative		Parametro	Valori limite di emissione
Sbianca	Applicazione prodotti	sostanze di natura basica (esprese come NaOH)	5 mg/m ³ con una soglia di rilevanza ≥ 50 g/h
carteggiatura e/o spolvero		polveri	10 mg/m ³
verniciatura a spruzzo manuale e/o automatizzata	Applicazione prodotti	polveri di vernice	3 mg/m ³
	essiccazione	composti organici volatili	Tabella D allegato I, parte II, alla parte quinta del D.Lgs.n.152/2006 50 mgC/m ³ espresso come Carbonio Organico Totale

Fasi operative		Parametro	Valori limite di emissione
verniciatura per immersione o con sistema flow coating	Applicazione prodotti	composti organici volatili	Tabella D allegato I, parte II, alla parte quinta del D.Lgs.n.152/2006
	essiccazione	composti organici volatili	50 mgC/m ³ espresso come Carbonio Organico Totale
verniciatura in linea piana	Carteggiatura e spolvero	polveri	10 mg/m ³
	Applicazione prodotti ed appassimento	composti organici volatili	40 g/m ² espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata
	essiccazione	composti organici volatili	50 mgC/m ³ espresso come Carbonio Organico Totale

Prescrizioni specifiche

a) nella tabella sotto riportata indicare i consumi di materie prime ed ausiliarie, compresi i diluenti ed i solventi di pulizia/lavaggio attrezzature ed impianti.

Periodo di riferimento (12 mesi) : dal al

Tipologia prodotto	Quantità annua in kg	composti organici volatili % peso	quantità annua di composti organici volatili (kg/a)

b) Specificare l'operatività degli impianti (giorni/anno)

Punto 5

Verniciatura a polveri di oggetti vari in metalli o vetro, con eventuali operazioni di sgrassaggio superficiale con agenti fosfatanti o con detergenti alcalini

Fasi tipiche di lavorazione

- Sgrassaggio con agenti fosfatanti o detergenti alcalini
- Asciugatura dei pezzi in forno
- applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata dei prodotti vernicianti
- polimerizzazione manufatti verniciati in forno.

Valori limite di emissione

Operazioni di sgrassaggio con agenti fosfatanti e successiva asciugatura

- Parametro: acido fosforico
Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con una soglia di rilevanza \geq a 50 g/h

Operazioni di sgrassaggio con detergenti alcalini e successiva asciugatura

- Parametro: sostanze di natura basica (esprese come NaOH)
Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con una soglia di rilevanza \geq a 50 g/h

Operazioni di applicazione manuale a spruzzo e/o automatizzata dei prodotti vernicianti

- Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 3 mg/m³

L'impianto di captazione e convogliamento dell'aria deve essere dotato di adeguato sistema di depolverazione degli effluenti.

Operazioni di polimerizzazione in forno manufatti verniciati

- Parametro: composti organici volatili
Valore limite di emissione: 50 mgC/m³ (espresso come carbonio organico totale)

Prescrizioni specifiche

a) nella tabella sotto riportata indicare i consumi di materie prime ed ausiliarie, compresi i diluenti ed i solventi di pulizia/lavaggio attrezzature ed impianti.

Periodo di riferimento (12 mesi) : dal al

Tipologia prodotto	Quantità annua (kg/a)

b) Specificare l'operatività degli impianti (giorni/anno).